Società pubblica a responsabilità limitata con Socio unico
Soggetta alla Direzione e coordinamento dell'Automobile Club Livorno – Ente Pubblico non Economico
Via Giuseppe Verdi, 32 - 57126 Livorno - Tel. +39 0586 898435 – Fax +39 0586 205936
P.I. IT01254780495 - E.mail: acilivornoservice@acilivorno.it – Pec: acilivornoservice@pec.it

QUADERNO D'ONERI

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART.76, CO.2, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 - A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA DESERTA - PER L'APPALTO DI FORNITURA FRANCO DESTINO DI CARBURANTE GPL PER AUTOTRAZIONE DESTINATO AGLI IMPIANTI CARBURANTE A MARCHIO E DI PROPRIETA' DELL'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MINOR PREZZO

N. Gara: 9391673 – CIG: A021CCEA11

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente quaderno d'oneri disciplina la fornitura franco destino di carburante GPL per autotrazione per le necessità degli impianti di distribuzione carburanti (in seguito anche "Punti Vendita", "PV" o "PV ACI") a marchio e di proprietà dell'Automobile Club Livorno situati in:

PV ACI 02: Collesalvetti, Loc. Vicarello, Via Galileo Galilei, n.86
PV ACI 06: Campiglia Marittima, Loc. Venturina, Via Aurelia Sud, 5/A

La fornitura avverrà mediante acquisto all'ingrosso presso la base di carico dell'impresa affidataria con conseguente consegna presso i PV e fatturazione elettronica all'Aci Livorno Service Surl.

Ciò premesso, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere all'aggiudicataria, ai prezzi offerti in sede di gara, la fornitura franco destino dei carburanti, anche per un numero inferiore oppure per altri impianti dalla stessa indicati, nel periodo di vigenza del contratto.

La fornitura di carburanti GPL avviene franco destino, mediante carico su autobotti dell'impresa affidataria.

Le caratteristiche tecniche dei carburanti oggetto del presente quaderno d'oneri devono essere conformi alle norme di legge in materia ed alle norme UNI EN vigenti al momento della consegna presso gli impianti sopra indicati.

L'appalto è costituito da un unico lotto:

Tabella n. 1 – Descrizione dell'appalto

Numero Lotto	Oggetto del Lotto	CIG
1	Fornitura franco destino GPL autotrazione per i PV ACI nn. 02 e 06	**A021CCEA11**

ART. 2 - AMMONTARE E DURATA DELLA FORNITURA

Il periodo contrattuale è stabilito dal **01 Dicembre 2023 al 30 Settembre 2024** - fatta salva la facoltà dell'Aci Livorno Service Surl di richiedere all'aggiudicatario la proroga per il periodo di mesi tre e/o il rinnovo per il periodo di mesi tre e/o l'affidamento delle medesime forniture per ulteriori mesi sei, come dettagliatamente indicato nel Disciplinare di Gara.

L'offerta economica - firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1 del Disciplinare di Gara - dovrà essere presentata solo ed esclusivamente compilando il modello START, indicando:

il prezzo unitario in valore assoluto del differenziale (spread) posto a base d'asta - rispetto alle quotazioni FOB BETHIOUA ALGERIA GPL auto - oltre iva e oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze (pari a €.0,00), per ogni litro di carburante GPL oggetto della fornitura per i PP.VV. nn. ACI02 e ACI06 (v. tabella n.1 del Disciplinare di Gara).

L'importo unitario dello spread a base di gara è pari a €uro/Litro 0,240 (zerovirgoladuecentoquaranta), al netto dell'iva.

Non potranno essere presentate offerte, pena l'esclusione, superiori all'importo posto a base di gara, né contenenti riserve o condizioni, pena l'esclusione dalla gara.

La maggiorazione (spread) rispetto al FOB BETHIOUA ALGERIA GPL offerto in valore assoluto (€./Lt.) in sede di gara dall'impresa aggiudicataria, resterà fissa ed invariabile per tutto il periodo contrattuale, fermo restando quanto indicato ai Punti 3.2 e 3.3 del Disciplinare di Gara.

Le forniture non sono predeterminate nel numero, ma verranno effettuate – normalmente con cadenza giornaliera - secondo le necessità del committente Aci Livorno Service Surl e saranno contabilizzate secondo i prezzi unitari derivanti dalle quotazioni FOB BETHIOUA ALGERIA GPL, maggiorate dal differenziale (spread) fisso ed invariabile offerto in sede di gara, oltre iva per ogni litro di carburante.

Le forniture saranno effettuate dall'aggiudicataria mediante consegna della merce presso l'/gli impianto/i carburante indicati dalla committente.
La fornitura sarà a litri, sulla base delle quantità risultanti dal cedolino della conta litri dell'autobotte.
Al fine di calcolare, per ciascuna consegna, la quantità di Prodotto fatturabile dal Fornitore, saranno utilizzati i volumi (densità 0,515) ricavabili dal Documento di accompagnamento (DAS e/o similari), fermo restando il conguaglio sulla base delle quantità risultanti dal cedolino della contalitri dell'autobotte.
Il singolo Gestore dell'impianto verificherà, per ogni consegna, che il Documento di accompagnamento (DAS e/o similari) riporti almeno i seguenti dati:
Peso netto espresso in Chilogrammi o Tonnellate e/o volume espresso a litri (densità 0,515);
Volume a Temperatura di carico;
Densità a 0,515

Il cedolino dovrà essere sottoscritto dal trasportatore e controfirmato dal gestore per accettazione delle quantità riportate.

Le quantità di Prodotto fatturabile, calcolate come sopra descritto, saranno arrotondate per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centilitri, per difetto se inferiore a detto limite; ad esempio 1355,500 litri saranno arrotondati a 1356 litri; 1365,623 litri saranno arrotondati a 1366 litri; 1365,497 litri saranno arrotondati a 1365 litri.

Le quantità di carburante per ogni singolo ordine saranno libere, fatto salvo un drop minimo pari a litri 5.000 per singolo impianto relativamente al prodotto Gpl, e non comporteranno comunque oneri aggiuntivi a carico della committente in base alla loro cadenza o consistenza, compresa la consegna nella giornata di sabato. Sono ordinabili solo multipli di 1.000 litri per tipologia di prodotto, salva la facoltà del Fornitore di dare esecuzione ad Ordinativi di fornitura per singolo impianto inferiori a 5.000 litri, ovvero a quantitativi che non siano multipli di 1.000 litri.

Quanto sopra, fermo restando che, per quanto possibile, la committente - provvedendo direttamente alla raccolta ed alla trasmissione degli ordini - cercherà di razionalizzarli e cadenzarli in modo da

ottimizzare l'attività logistica.

Gli ordini relativi alle forniture verranno trasmessi a mezzo posta elettronica, di norma, entro la mattina del giorno precedente a quello di consegna, sulla base della quotazione "FOB BETHIOUA ALGERIA GPL" inviata dal Fornitore per ogni decade del mese.

La fornitura oggetto del presente quaderno d'oneri verrà effettuata fino alla concorrenza stimata in base al fabbisogno presunto di litri 2.400.000 (duemilioniquattrocentontomila), stimata per il periodo contrattuale eventualmente prorogato e/o rinnovato e/o modificato, e tenuto conto del quindto d'obbligo in caso di variazione in aumento, e precisamente:

- litri 1.000.000 per il periodo di mesi 10 (dieci), dal 01/12/2023 al 30/09/2024;
- litri 300.000 per l'eventuale proroga di mesi tre;
- litri 300.000 per l'eventuale rinnovo di mesi tre;
- litri 600.000 per l'eventuale affidamento di forniture analoghe ai sensi dell'art.76, comma 6 del Codice, per il periodo di mesi sei;
- litri 200.000 per il quinto d'obbligo, in caso di variazione in aumento.

Pertanto, l'impresa affidataria non avrà diritto ad alcun compenso, ristoro o risarcimento per le forniture non effettuate e per quant'altro derivasse dalla mancata esecuzione delle prestazioni, qualora durante la vigenza del contratto non dovesse effettuare forniture per l'intero quantitativo.

Quanto sopra ferma restando la facoltà del committente di richiedere all'aggiudicataria - ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera a) del Codice-, sempre durante il periodo contrattuale di mesi 10 (dieci) dal 01/12/2023 – 30/09/2024), eventualmente prolungato per complessivi ulteriori mesi 12 (dodici), di modificare il contratto in corso di esecuzione, per richiedere all'aggiudicataria, ai prezzi offerti in sede di gara, la fornitura franco destino dei carburanti, anche per un numero inferiore oppure per altri impianti dalla stessa indicati, nel periodo di vigenza del contratto, previo finanziamento della relativa spesa.

ART.3 – REVISIONE PREZZI: Vedere art. 3.2 del Disciplinare di Gara

ART.4 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE: Vedere art. 3.3 del Disciplinare di Gara

ART.5 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI

L'impresa affidataria si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle sue dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'impresa si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..
L'impresa si impegna, altresì, ad ottemperare, all'interno della propria azienda, agli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dai contratti collettivi e integrativi da applicarsi, alla data dell'offerta, a categorie assimilabili e nelle località in cui si svolgono le prestazioni.
L'impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi vigenti al momento dell'offerta anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
L'impresa esonera, pertanto, il committente da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente quaderno d'oneri e comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

ART.6 – PENALITA'

L'Aci Livorno Service Surl si riserva di applicare, previa contestazione scritta dell'inadempimento trasmessa via e-mail o pec, le seguenti penalità:

- nel caso di ritardata consegna dei prodotti per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o

parte della fornitura, verrà applicata una penale pari ad € 200,00 per ogni giorno di ritardo.

Nell'eventualità sopra descritta, l'Aci Livorno Service Surl, contesterà l'inadempimento contrattuale riscontrato e l'impresa dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine di cinque giorni lavorativi decorrenti dall'invio della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non sia data risposta o la stessa giunga oltre il termine, saranno applicate le penali sopra indicate.
La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale.
La penale è applicata mediante ritenute sui crediti dell'impresa affidataria.
E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 7, oltre alla richiesta di risarcimento danni.

ART.7 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di inosservanza delle clausole contenute nel Disciplinare di Gara e nel presente Quaderno d'Oneri, l'Aci Livorno Service Surl ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'incameramento della cauzione definitiva.

ART.8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Aci Livorno Service Surl si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
c) in caso di fallimento dell'impresa;
d) in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare;
e) in caso di sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni della fornitura;
f) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
g) sopraggiungere di anche uno solo dei motivi di esclusione di cui all'art.94, 95 e 97 del D.lgs.31/03/2023 n.36.

ART.9 – INTERRUZIONE DELLA FORNITURA

Nel caso in cui la fornitura dovesse subire interruzioni, disservizi o impedimenti, anche temporanei, per cause di forza maggiore o caso fortuito, l'impresa affidataria si impegna a segnalare - via PEC: acilivornoservice@pec.it - tale situazione entro le 24.00 ore dello stesso giorno in cui si sono manifestate tali cause.

Qualora invece l'interruzione anche temporanea della fornitura dovesse verificarsi per cause diverse dalla forza maggiore o del caso fortuito, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, scioperi, manutenzione degli impianti, periodo feriale, etc., la medesima comunicazione prevista al comma precedente deve essere effettuata, con le stesse modalità, con non meno di 48 ore di anticipo.

ART.10 – CORRISPETTIVI

L'Aci Livorno Service Surl corrisponderà all'impresa affidataria l'importo del corrispettivo per la fornitura determinato sulla base delle effettive prestazioni riferite al periodo di fatturazione.

I predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura franco destino eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Resta inteso che i corrispettivi s'intendono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

ART.11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura dovrà essere effettuata in forma elettronica ex Legge del 27/12/2017 n. 205 ed in regime di split payment ex art.17-ter del DPR 633/1972, ed inviata all'Aci Livorno Service Surl nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. 03/04/2013, n.55 e ss.mm.ii., per quanto applicabili, e dovrà contenere, oltre agli elementi indicati nel citato D.M., il Codice Identificativo Gara (CIG).

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo a mezzo bonifico bancario entro 20 (venti) giorni dalla effettuazione delle forniture dietro presentazione della fattura medesima presso l'Aci Livorno Service Surl, con le modalità sopra richiamate, previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate dall'appaltatore. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte del committente.

Soltanto dopo la verifica della correttezza delle prestazioni effettuate, il competente Servizio Ragioneria provvederà alla emissione del mandato di pagamento.

In sede di liquidazione del fatturato verranno recuperate le spese per l'applicazione delle eventuali penali per ritardata consegna.

ART.12 - ALTRE DISPOSIZIONI

L'impresa affidataria ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante, a mezzo PEC, ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del committente di risolvere in tale ipotesi il contratto.

ART.13 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona dell'Amministratore Unico dell'Aci Livorno Service Surl.

ART.14 - FORO COMPETENTE

Il foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine alla somministrazione di cui trattasi, sarà esclusivamente quello di Livorno.

Per le materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR della Toscana.

ART.15 – VERIFICA DEI PRODOTTI – CONTROLLI DI QUALITA' E QUANTITA'

ART.15.1 – CONTROLLI DI QUALITA'

La Aci Livorno Service Surl ha la facoltà di disporre controlli al fine di verificare la conformità del Prodotto, consegnato dal Fornitore, alle specifiche tecniche riportate nella tabella seguente:

PRODOTTO	SPECIFICHE TECNICHE, NORMA DI RIFERIMENTO
GPL	EN589 ultima edizione

In caso di non conformità del Prodotto, la Stazione Appaltante potrà rifiutare il Prodotto rifornito ed applicare una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
In tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla bonifica del Luogo di Consegna ed alla sostituzione della partita di Prodotto rifiutata, con modalità da concordarsi con l'Unità Utilizzatrice, entro e non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di rifiuto del Prodotto (salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Unità Utilizzatrice ed il Fornitore) pena l'applicazione della penale e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Si specifica che, nel caso in cui il Prodotto rifornito non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui

sopra, le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto di cui ai campioni a) e c), ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) resteranno a carico del Fornitore.

Diversamente, nel caso in cui il Prodotto rifornito risultasse, invece, conforme alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto di cui ai campioni a) e c), ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) saranno a carico della Stazione Appaltante.
In ogni caso, la Aci Livorno Service Surl si riserva la possibilità di effettuare, direttamente o attraverso un organismo di ispezione, verifiche ispettive sulla fornitura oggetto della Convenzione, anche in fase di caricazione del Prodotto presso il deposito del Fornitore.

ART.15.2 – CONTROLLI DI QUANTITA'

Il controllo quantitativo sull'ammontare di Prodotto consegnato avverrà secondo le modalità di seguito riportate.
Il singolo Gestore dell'impianto verificherà, per ogni consegna, che il Documento di accompagnamento (DAS e/o similari) riporti almeno i seguenti dati:
Peso espresso in Chilogrammi o Tonnellate e/o volume espresso con densità a 0,515;
Volume a Temperatura di carico;
Densità 0,515.
Nel caso in cui il Documento di accompagnamento (DAS e/o similari) fosse incompleto, la consegna potrà essere respinta e la Stazione Appaltante potrà applicare le penali previste all'art. 6 del presente Quaderno d'Oneri, fatto salvo il maggior danno.
Il Gestore dell'impianto, al fine di determinare la quantità di carburante consegnata del Prodotto allo scarico, dovrà rilevare nelle autocisterne dotate di contalitri (tarati e verificati nel rispetto del D.M. n. 182 del 28 Marzo 2000 e s.m.i. e muniti di apposita etichetta autoadesiva corrispondente alle caratteristiche indicate nell'allegato II al citato D.M. n. 182/00), il volume (litri) rilevato dalla testina di misurazione e stampato sul cartellino che dovrà essere controfirmato in contraddittorio con l'autista dell'autocisterna.
Al fine di calcolare, per ciascuna consegna, la quantità di Prodotto fatturabile dal Fornitore, saranno utilizzati i volumi (densità 0,515) ricavabili dal Documento di accompagnamento (DAS e/o similari), fermo restando il conguaglio sulla base delle quantità risultanti dal cedolino della contalitri dell'autobotte.
Le quantità di Prodotto fatturabile, calcolate come sopra descritto, saranno arrotondate per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centilitri, per difetto se inferiore a detto limite; ad esempio 1355,500 litri saranno arrotondati a 1356 litri; 1365,623 litri saranno arrotondati a 1366 litri; 1365,497 litri saranno arrotondati a 1365 litri.
Qualora dovesse risultare una differenza tra numero di litri ordinati (a densità 0,515) e numero di litri effettivamente consegnati (a densità 0,515), verrà tollerata una differenza del 3% (tre per cento); entro tale percentuale, in ogni caso, non si farà luogo ad applicazione di penale alcuna. Sulle quantità consegnate in meno oltre la suddetta percentuale, si applicherà la penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto delle accise, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Resta inteso che la Stazione Appaltante non corrisponderà alcun importo per la parte di fornitura non consegnata. Il Fornitore prende atto che eventuali quantitativi eccedenti detta percentuale potranno essere respinti.
La Stazione Appaltante si riserva di inviare, per opportuna conoscenza, copia degli Ordinativi di Fornitura agli Uffici Metrici delle Camere di Commercio competenti per territorio affinché possano, secondo la loro discrezione, esperire gli opportuni controlli di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui al D.M. n. 182 del 28 Marzo 2000 e s.m.i..

ART.16 – FLUSSI FINANZIARI

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla somministrazione oggetto del presente quaderno d'oneri (Codice CIG), fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n.136, la impresa affidataria assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n.136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituisce condizione risolutiva del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n.136, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della somma garantita dalla polizza fidejussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà dell'Aci Livorno Service Surl di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART.17 – CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

In sede di gara il concorrente produrrà, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 31/03/2023 n.36, garanzia provvisoria (cauzione o fidejussione) per l'importo indicato nel Disciplinare di Gara, riducibile per coloro che dimostreranno di possedere i requisiti di cui all'art. 106, comma 8, del medesimo D. Lgs. n.36/2023.

L'impresa affidataria, a norma dell'art. 117 del predetto D. Lgs. n. 36/2023, costituirà, a garanzia degli obblighi contrattuali, garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) dell'importo indicato nel Disciplinare di Gara.

ART.18 – CONVENZIONI ART. 2 LEGGE 23/12/1999, N°488

Si dichiara che la fornitura oggetto del presente quaderno d'oneri non è compresa nelle convenzioni CONSIP, di cui all'art. 26, primo comma, della legge 23/12/1999, n° 488 e successive modificazioni.
Con tale dichiarazione si intende soddisfatto quanto richiesto al comma 3 bis del citato art. 26 della legge 23/12/1999, n° 488.
Qualora la fornitura oggetto del presente quaderno d'oneri, durante la vigenza del contratto, dovesse rientrare tra quelle oggetto delle convenzioni stipulate da CONSIP S.P.A. ai sensi del predetto art. 26, 1° comma, della legge 23/12/1999, n° 488, l'Aci Livorno Service Surl, se i parametri di tali convenzioni dovessero risultare migliorativi rispetto a quelli del presente atto, avrà diritto di recesso secondo la procedura di cui all'art. 1, 13° comma, del D.L. 6 Luglio 2012, n° 95, convertito nella Legge 7 Agosto 2012, n° 135.
Qualora la somministrazione di cui trattasi, sempre durante la vigenza del contratto, dovesse rientrare tra quelli di cui al settimo comma del predetto art. 1 del D.L. 6 Luglio 2012, n° 95, si intenderà efficace la condizione risolutiva ivi prevista.

ART.19 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al contratto di fornitura e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria, che accetta di sostenerle senza eccezione alcuna.
Con specifico riferimento all'imposta di bollo trova applicazione il disposto dell'art.18, comma 10 del Codice n.36/2023.

ART.20 - ANTIMAFIA

Il contratto di fornitura oggetto del presente quaderno d'oneri viene dichiarato urgente ed è, quindi, stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 11, 2° comma del D.P.R. 3 Giugno 1998, n° 252.
Pertanto, in caso di diniego da parte della Prefettura competente al rilascio dell'attestazione antimafia, che sarà richiesta dall'Aci Livorno Service Surl, il contratto si intenderà risolto ipso jure alla data di verifica della condizione risolutiva in parola.

ART.21 - REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'impresa aggiudicataria attesta, sotto la propria piena responsabilità, di essere tuttora in regola con i contributi INPS ed INAIL e solleva l'Aci Livorno Service Surl da ogni e qualsiasi responsabilità che possa ad esso derivare dall'eventuale mancato assolvimento degli oneri contributivi assicurativi e previdenziali da parte dell'impresa concessionaria.

L'inadempienza da parte dell'impresa aggiudicataria all'obbligo di versare i contributi di cui sopra costituisce un motivo di risoluzione del presente contratto e, in conseguenza di ciò, l'Aci Livorno Service Surl può agire nei confronti della medesima impresa per ottenere il risarcimento del danno, anche rivalendosi sulla polizza fidejussoria presentata a titolo di cauzione definitiva.

ART.22 - SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 26, terzo comma, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81, si attesta che non sussistono interferenze tra i lavoratori dell'impresa aggiudicataria ed i dipendenti dell'Aci Livorno Service Surl durante l'esecuzione del servizio.
Alla luce di quanto sopra attestato, si prende atto che, ai fini della fornitura oggetto del presente quaderno d'oneri, non viene redatto il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali da parte del committente.
L'impresa fornitrice, ai sensi art. 29, comma 5 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81, attesta di aver effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e di aver adempiuto agli obblighi ad essa correlati.
Per quant'altro concerne la disciplina della sicurezza si rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare al D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81; in particolare l'impresa affidataria attesta di essere a conoscenza di tutti gli oneri ad esso imposti dal medesimo D.Lgs. n.81/2008 e di essere a conoscenza del fatto che, prima di dare inizio alle attività di cui trattasi, avrà cura di redigere il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), per quanto attiene alle interferenze tra i suoi operatori e gli operatori dei vettori da questi incaricati del carico di cui all'art. 1 del presente quaderno d'oneri.

ART.23 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quant'altro non previsto espressamente, si rinvia al D.Lgs. 31 Marzo 2023, n.36 e ss.mm.ii, alle norme residuali vigenti del D.Lgs 18/04/2016, n.50 e ss.mm.ii, alle norme residuali vigenti del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n.207, alla normativa vigente in materia di appalto di pubbliche somministrazioni e, dove applicabile, in materia di appalto di lavori pubblici.

ART.24 - SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTO

Le prestazioni oggetto del presente quaderno d'oneri sono subappaltabili secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 31/03/2023, n.36 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art 119 del Codice, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi dell'art.119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 31/03/2023, n.36 e successive modificazioni, non si configurano come attività affidate in subappalto, per le loro specificità, le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

ART.25 - FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto di fornitura verrà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica mediante scrittura privata perfezionata ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 31/03/2023, n.36.

Livorno, 25 Ottobre 2023

L'AMMINISTRATORE UNICO
DOTT. ERNESTO LA GRECA